Giovedi' 09/05/2024

Le regole per l'erogazione dei rimborsi Iva dopo la Brexit

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

A decorrere dal 1Â° gennaio 2021 il Regno Unito non fa piÃ¹ parte del territorio doganale e IVA dellâ€™Unione europea.
In tale contesto, Ã¨ stato stipulato un accordo di reciprocitÃ tra lâ€™Italia e il Regno Unito, mediante scambio di Note Verbali dei rappresentanti dei due Paesi, entrato in vigore il 7 febbraio 2024.
Allâ€™interno delle Note Verbali i Governi dei due Stati dichiarano di ritenere formalmente sussistenti i presupposti giuridici per il riconoscimento della condizione di reciprocitÃ ai fini dellâ€™erogazione del rimborso IVA per gli acquisti effettuati dagli operatori italiani sul territorio britannico e dagli operatori britannici sul territorio italiano, nellâ€™ambito delle loro attivitÃ , a partire dal 1Â° gennaio 2021, rilevato che il Regno Unito non ha mai interrotto lâ€™erogazione dei rimborsi agli operatori italiani.
Lâ€™accordo di reciprocitÃ sarÃ attuato nel rispetto delle legislazioni britannica e italiana, nonchÃ© del diritto internazionale applicabile e, con riferimento alla posizione dello Stato italiano, degli obblighi derivanti dallâ€™appartenenza allâ€™Unione europea, non comportando oneri aggiuntivi a carico dei bilanci previsti dalla normativa vigente di entrambi i Paesi.
Tanto premesso l'Agenzia Entrate, con la Risoluzione n. 22 del 2 maggio scorso, ha chiarito che, relativamente alle operazioni effettuate dal 1Â° gennaio 2021 con il Regno Unito, ai fini dellâ€™erogazione dei rimborsi IVA Ã¨ applicabile lâ€™articolo 38-ter del D.P.R. n. 633/1972.Â
Di conseguenza:
- i soggetti stabiliti in Italia possono proporre istanza di rimborso IVA al Regno Unito in conformitÃ alla normativa vigente nel Paese;
- i soggetti stabiliti nel Regno Unito possono avanzare richiesta di rimborso IVA al ricorrere dei presupposti di cui allâ€™articolo 38-ter che, a sua volta, rinvia al primo comma dellâ€™articolo 38-bis2, comma 1 del D.P.R. n. 633/1972. Lâ€™istanza di rimborso deve essere presentata secondo le modalitÃ stabilite dal Provvedimento del Direttore dellâ€™Agenzia delle entrate del 1Â° aprile 2010.

https://www.agenziaentrate.gov.it